

Allegato B)

SILEA SPA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERNITA, TRITURAZIONE, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI (EER 20 03 07) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI SOCI DI SILEA SPA.

GARA N. 8691229

CIG: 9373196E05 - LOTTO N. 1

CIG: 9373210994 – LOTTO N. 2

CIG: 9373223450 – LOTTO N. 3



SILEA Spa

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di cernita, triturazione, trasporto e recupero dei seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta/piattaforme ecologiche dei Comuni Soci di Silea Spa:

- "EER 20.03.07 – Rifiuti ingombranti”;

Il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a totale carico della ditta concorrente, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio, presunto e non vincolante, è stimato in circa:

Lotto nr. 1 – 5.000,00 (cinquemila) tonnellate/anno di rifiuti ingombranti;

Lotto nr. 2 – 5.000,00 (cinquemila) tonnellate/anno di rifiuti ingombranti;

Lotto nr. 3 – 4.000,00 (quattromila) tonnellate/anno di rifiuti ingombranti;

Il quantitativo di rifiuti potrà essere, ad insindacabile giudizio di Silea, conferito durante tutto il periodo di durata del contratto o comunque durante minor periodo sempre su programmazione scritta di Silea.

Silea si riserva inoltre, per ciascun lotto, di apportare un incremento dell'entità del servizio richiesto fino al 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.

Il rifiuto verrà conferito a cura di Silea, attraverso il soggetto aggiudicatario del servizio di raccolta, tramite idonei automezzi con regolare documento di trasporto rifiuti (Formulario di identificazione rifiuti o altra documentazione prevista dalla normativa vigente).

L'appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza delle sue caratteristiche rispetto all'accettabilità presso gli impianti di destino.

A valle dell'attività di cernita svolta dall'appaltatore, la frazione non altrimenti recuperabile in termini di materia dovrà essere sottoposta a triturazione e trasportata con mezzi idonei, a cura dell'Appaltatore, presso idonei impianti termovalorizzatori per il successivo recupero energetico.

Si precisa che i produttori dei rifiuti ingombranti conferiti all'impianto dell'appaltatore sono i Comuni soci di SILEA SpA; il produttore dello scarto è l'appaltatore a cui spetta la caratterizzazione del rifiuto prodotto e pertanto anche il corretto avvio al recupero dello stesso. L'appaltatore dovrà rispettare la procedura di omologa e conferimento agli impianti finali.

ART. 2 – TRATTAMENTO DEI RIFIUTI.

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati ad un **ciclo di trattamento finalizzato alla massimizzazione del recupero**, presso un impianto di trattamento autorizzato dall'autorità competente ed indicato dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'impianto proposto dall'operatore economico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Essere autorizzato al trattamento/selezione (ovvero alle operazioni di cui ai codici R11, R12 e R13), dei quantitativi effettivi della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto provenienti dai centri di raccolta/piattaforme ecologiche, per l'intera durata dell'appalto per il/i lotto/i a cui si intende partecipare;

Essere autorizzati ad una capacità ricettiva annuale, relativamente al codice EER 20 03 07, pari ad almeno i quantitativi previsti per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare.

L'impianto di destinazione indicato in sede di offerta dovrà essere unico per tutto il quantitativo stimato dei rifiuti da avviare a recupero per ciascun lotto e potrà essere modificato temporaneamente/sostituito durante l'esecuzione del contratto solo previo consenso di Silea dietro motivata richiesta dell'appaltatore, resta inteso che da tale cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiuntivi per Silea.

Al fine di disporre le migliori garanzie di qualità del rifiuto recuperato, il trattamento deve prevedere in particolare la presenza di una sezione di selezione e triturazione del rifiuto stesso.

La stazione appaltante si riserva di effettuare, in ogni tempo durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dalla ditta appaltatrice ed il rispetto di quanto sopra prescritto senza preavviso alcuno.

Qualora dalle verifiche effettuate da parte di Silea SpA risultasse il mancato rispetto di quanto sopra, la società, oltre ad applicare la penale di cui all'art. 19, potrà revocare l'affidamento e risolvere il contratto con incameramento della fidejussione.

ART. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, ai sensi dell'art. 178, primo comma, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dalla parte quarta dello stesso decreto.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, dovranno essere rispettate le norme contenute nella Legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio oggetto dell'appalto, per qualsivoglia causa, SILEA SpA potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con conseguente addebito di tutte le spese sostenute e fatto salvo l'eventuale risarcimento danni in quanto dovuto.

Il servizio di trattamento/avvio al recupero dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. ;
- b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;
- c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

ART. 4 - PROPRIETÀ DEL BENE

La proprietà del rifiuto descritto all'art. 1 è di Silea spa fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto di proprietà dell'appaltatore, che dovrà utilizzarlo per una delle operazioni di trattamento/recupero.

ART. 5 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Silea spa provvederà a propria cura e spese al conferimento dei rifiuti di cui al EER 20 03 07 – Ingombranti presso l'impianto di conferimento, avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi di igiene urbana.

Il Servizio dovrà essere garantito per dodici mesi all'anno, escluse le domeniche e le festività di seguito riportate:

1 gennaio;

6 gennaio;

Lunedì dell'Angelo;

25 aprile;

1 maggio;

2 giugno;

15 agosto;

1 novembre;

8 dicembre;

26 dicembre;

25 dicembre;

Il conferimento avverrà esclusivamente a mezzo di cassoni scarrabili.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, al momento dell'accesso all'impianto dovrà essere registrato tramite pesatura, così da determinare il peso netto. Farà fede il peso verificato a destino.

I formulari verranno gestiti secondo la normativa vigente e le parti concorderanno un metodo per il controllo dei flussi.

L'appaltatore successivamente alla ricezione dei rifiuti ingombranti, dovrà provvedere ad una cernita degli stessi finalizzata al massimo recupero delle frazioni riciclabili (carta, plastica, legno, metalli, etc).

Successivamente alla suddetta cernita, il rifiuto non riciclabile dovrà essere tritato, garantendo una pezzatura in uscita non superiore a 30 cm, ed inviato a recupero energetico presso impianti termovalorizzatori.

E' altresì facoltà dell'operatore economico conferire lo scarto EER 19 12 12 prodotto dall'attività di cernita, nel quantitativo massimo del 95% su base mensile, presso l'impianto termovalorizzatore di Valmadrera via L. Vassena 6, a fronte di un corrispettivo di 200,00 €/ton oltre IVA, fermo restando fermate impreviste e periodi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto durante i quali l'appaltatore dovrà comunque garantire la continuità del servizio.

In quest'ultimo caso, la programmazione dei conferimenti presso l'impianto di termovalorizzazione di Silea verrà concordata settimanalmente con l'ufficio movimentazione rifiuti all'indirizzo email: info@sileaspa.it di Silea.

ART. 6 – QUANTITATIVI CONFERIBILI

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili viene stimato intorno a 5.000 ton/anno per i lotti 1-2 e di 4.000 ton/anno per il lotto 3, di rifiuti ingombranti (EER 20 03 07).

Si fa rilevare che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

Alla ditta aggiudicataria, non verrà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di conferimento, purché determinati con doppia pesata (pieno carico, tara e netto).

E' facoltà di Silea spa effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese pubbliche.

In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori ai 500 kg fra la pesa pubblica e la pesa dell'impianto di conferimento.

È fatto obbligo per entrambe le parti di fornire l'omologazione delle rispettive pese e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge.

ART. 7 - FERMO IMPIANTO DELL'APPALTATORE

In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'appaltatore di ciascun lotto dovrà comunque garantire il ritiro dei rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni Soci di Silea Spa.

La comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima del verificarsi della fermata.

Salvo documentata causa d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio od un guasto), pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto richiamato in sede di gara, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- comunicare a SILEA SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

- trasmettere a SILEA SpA la seguente documentazione:

➤ provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

➤ Copia iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe:

- categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi) almeno nella classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate).

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quello indicato dall'Appaltatore in sede di offerta, dovrà essere concordato con Silea non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di SILEA SpA.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno avvenire anche nel caso di sostituzione dell'impianto di termovalorizzazione indicato in sede di gara.

ART. 8 - DURATA DELL'APPALTO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata di 12 mesi, per ciascun lotto, dalla consegna del servizio.

La stazione appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto.

ART. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

Nel caso che le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'Appaltatore prevedano spedizioni transfrontaliere della tipologia di rifiuto oggetto dell'appalto - spedizioni disciplinate dall'art. 194 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dalle fonti normative in esso richiamate, tra le quali il regolamento (CE) n. 1013/2006 [avendo quest'ultimo abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 259/93] - l'Appaltatore stesso dovrà:

potersi configurare come "intermediario registrato", ai sensi dell'art. 2, punto 15), lettera a), sub v), del citato regolamento (CE) n. 1013/2006;

svolgere le funzioni di "notificatore" ai sensi del suddetto regolamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi previste;

provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, assumendosi a proprio carico tutte le relative spese, ivi comprese quelle eventualmente sostenute da SILEA SPA (per impiego di personale, trasferte, ecc.) in dipendenza dei suddetti adempimenti.

provvedere a tutti i conseguenti adempimenti, relativi ai permessi di trasporto nelle giornate sensibili interdette al traffico pesante, il tutto a carico dell'appaltatore.

ART. 10 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

Per l'esecuzione del servizio di trattamento, selezione dei rifiuti e trasporto ed avvio al recupero della parte residuale (comprensiva di tutti gli oneri derivati):

- dei rifiuti ingombranti "EER 20 03 07": Euro 270,00 (duecentosettanta/00) alla tonnellata per ciascun lotto.

Il prezzo unitario sarà soggetto al ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Tale prezzo unitario si intende remunerativo di tutte le operazioni inerenti il servizio di trattamento, selezione, trasporto ed avvio al recupero dei rifiuti ingombranti oltre che lo smaltimento della parte residuale degli stessi e perciò si intende comprensivo di eventuali tributi relativi al trattamento, contributi ambientali ed Ecotassa, IVA esclusa.

Il rifiuto della parte residuale dell'attività di selezione e recupero dei rifiuti ingombranti, potrà essere conferito da trasportatori in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative in vigore, presso impianti autorizzati esclusivamente con codice EER 19 12 12 previo trattamento di cernita, triturazione, omologa del rifiuto e sorveglianza radiometrica.

In merito ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lg. n. 81/2008, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è determinato in € 2,00 per tonnellata.

E' facoltà dell'appaltatore conferire presso l'impianto di Valmadrera gli scarti, esclusivamente con codice EER 19 12 12 previo trattamento di cernita, triturazione, omologa del rifiuto e sorveglianza radiometrica. In tale circostanza, il quantitativo massimo di scarto EER 19 12 12 prodotto dall'attività di cernita che l'operatore economico potrà conferire presso il termovalorizzatore di Valmadrera, è pari al 95% su base mensile, tenuto conto di una percentuale minima di recupero del 5%.

Il corrispettivo richiesto da Silea per il servizio di smaltimento sopradetto sarà pari ad 200 Euro/ton, il quale sarà regolamentato da apposita convenzione da stipulare tra le parti, prima dell'avvio del suddetto servizio. Si precisa che Silea non si assumerà alcun onere aggiuntivo, qualora per motivi tecnici legati a fermate dell'impianto, dovuti a guasti imprevisti o manutenzione ordinaria e straordinaria, non potesse ricevere la parte residuale dell'attività di selezione e recupero dei rifiuti ingombranti. A tal proposito, si precisa che sono programmate delle manutenzioni nei mesi di novembre 2022, maggio 2023 e novembre 2023.

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è riconosciuta solo se le variazioni accertate risultassero superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

ART. 12 - FATTURAZIONE.

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a SILEA SPA mediante presentazione di fatture mensili riportanti il codice identificativo della gara (CIG), emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento, nonché dei corrispettivi unitari di cui all'art.3 del disciplinare di gara.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ART. 13 - PAGAMENTI.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, fine mese, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea Spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLO.

SILEA SpA si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, tese al controllo delle attività oggetto dell'appalto e del rispetto di quanto dichiarato in sede di gara.

ART. 15 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

ART. 16 - INIZIO DEL SERVIZIO E CAUZIONE DEFINITIVA

Per ogni singolo lotto, Silea SpA si riserva di far iniziare il servizio anche nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto.

Per ogni singolo lotto, Silea SpA si riserva, per motivi di interesse pubblico, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o posticipare la decorrenza del termine iniziale del proprio rapporto contrattuale senza che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria possa eccepire alcunché.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste, l'appaltatore dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e la certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

L'appaltatore non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 17 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'operatore economico deve eseguire direttamente le prestazioni inerenti la categoria prevalente oggetto dell'appalto, potranno pertanto essere subappaltate le attività accessorie.

L'operatore economico dovrà indicare, attraverso il DGUE, le parti delle prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 18 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Silea SpA non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo per le prestazioni dallo stesso eseguite, salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. È invece fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, Silea SpA sospende, ferme le altre ipotesi previste ex lege e dal presente capitolato, il successivo pagamento a favore.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni in tema di appalti pubblici.

ART. 19 - PENALITÀ

Nel caso in cui il ritiro non avvenga entro i termini previsti dai precedenti, la stazione appaltante avrà titolo per l'applicazione di una penalità stabilita in €. 200,00 per ciascuna mancato ritiro.

Nel caso in cui il ritardo nel ritiro si protragga per oltre 72 ore, sarà facoltà della Committente consegnare il materiale ad altro impianto addebitando all'Appaltatore tutti i costi (trasporto, trattamento, etc) oltre ad una ulteriore penalità stabilita forfettariamente in € 1.000,00.=.

Nell'ipotesi in cui la situazione di ritardo descritta nel precedente capoverso accada per più di 3 (tre) volte nel corso dell'anno, la Committente avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempienza dell'Appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora e mediante semplice comunicazione scritta, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra e l'addebito dei maggiori oneri conseguenti.

Si prevede che il tempo normale di scarico dei viaggi di rifiuti ingombranti (EER 20 03 07) sia sufficiente in n° 1 ora per ciascun viaggio. Se all'impianto dell'appaltatore i tempi di attesa per lo scarico superano la prima ora sarà applicata una penale pari a 100 €/h.

E' prevista, inoltre, la risoluzione contrattuale nei casi di ripetute e/o gravi violazioni agli impegni contrattuali risultanti dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara.

Per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la Committente potrà applicare all'appaltatore le penali, variabili a seconda della gravità del caso e della gravità delle conseguenze, calcolate in misura compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo contrattuale.

Il RUP dispone l'applicazione delle suddette penali.

Le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza attraverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare sue controindicazioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora la Committente non ritenga fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, saranno applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Committente recupererà l'importo rivalendosi sulla cauzione definitiva.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dalla Committente e dalla Stazione Appaltante per assicurare la continuità del servizio nei termini descritti, sarà imputato alla cauzione.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, la Committente provvederà ad incamerare la cauzione definitiva presentata a garanzia del corretto adempimento contrattuale oltre a segnalare l'accaduto all'ANAC al fine di provvedere ad iscrivere l'operatore economico nell'apposito casellario informatico.

Le ipotesi di risoluzione non direttamente indicate nel presente Capitolato, le ipotesi di recesso e recesso per giusta causa sono integralmente disciplinate dallo stipulando contratto, disponibile, per presa visione e accettazione dell'Appaltatore, insieme alla restante documentazione di gara.

ART. 20 – REVOCA DELL'APPALTO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, SILEA S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere/risolvere *ex tunc* il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, ovvero di revocare l'autorizzazione al subappaltatore.

SILEA S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà revocare o - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la continuità dei conferimenti, o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- cessazione, cessione o fallimento dell'affidataria;
- violazione delle disposizioni sul subappalto stabilite dall'art. 17;

- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.

SILEA SPA potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al verificarsi di violazioni gravi alle vigenti disposizioni legislative in materia di rifiuti e/o al venir meno delle occorrenti autorizzazioni all'esercizio dell'impianto nonché, più in generale, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste.

Al verificarsi di tali eventualità, SILEA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto, l'impresa appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, procedendo dal soggetto che ha formulato la migliore offerta.

ART. 21 - ESECUZIONI D'UFFICIO.

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione dei lavori o li conducesse in maniera imperfetta.

ART. 22 - RECESSO

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno trenta (30) giorni.

ART. 23 - CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 24 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 25 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso; deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b) risarcire direttamente i proprietari ed i terzi da eventuali danni cagionati in relazione all'espletamento del servizio, sollevando da ogni responsabilità la società.

- c) l'appaltatore è responsabile della qualità dei materiali trattati, secondo quanto specificato nel presente capitolato. Gli oneri derivanti da eventuali contestazioni da parte degli impianti di destinazione finale per conferimenti non idonei, provenienti dall'attività di trattamento, saranno interamente a carico della ditta appaltatrice, tenuta al controllo del materiale in uscita.

ART. 26 - SPESE.

Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 27 - RESPONSABILITÀ.

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della Stazione Appaltante.

A garanzia dei relativi rischi, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, una polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza dovrà essere stipulata "ad hoc" oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, con specifico riconoscimento di Silea SpA come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

ART. 28 - NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

ART. 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di sottoscrivere il contratto;

i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

Titolare del trattamento è Silea SpA.

Il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è la società Eco Consult.

ART. 30 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE DI SILEA SPA.

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS ISO 45001 – UNI CEI EN ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza e la qualità”.

ART. 31 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 32 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

L'appaltatore si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

L'appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.Sileaspa.it.

ART. 33 - TUTELA DELLA PRIVACY

Le parti dichiarano di essere informate che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quanto lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti.

